2024/1173

24.4.2024

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1173 DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 2024

che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/760 della Commissione per quanto riguarda talune disposizioni a seguito dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda e sopprime le disposizioni obsolete per quanto riguarda il contingente tariffario per l'esportazione di latte in polvere

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 186,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento delegato (UE) 2020/760 della Commissione ([2]) integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le norme di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione dei prodotti agricoli soggetti a titoli.

(2) Il regolamento delegato (UE) 2020/760 contiene disposizioni relative al contingente tariffario per l'esportazione di latte in polvere aperto dalla Repubblica dominicana. Tale contingente di esportazione è stato soppresso dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione ([3]) con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/953 della Commissione ([4]). È pertanto opportuno sopprimere le disposizioni relative a tale contingente di esportazione contenute nel regolamento (UE) 2020/760.

(3) A norma della decisione (UE) 2024/244 ([5]) del Consiglio, l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda (in prosieguo: «l'accordo») è stato firmato il 27 novembre 2023.

(4) L'accordo modifica i contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.4182 e 09.4195 e introduce un certificato di ammissibilità che deve essere rilasciato dalla Nuova Zelanda. Tali cambiamenti dovrebbero riflettersi nel regolamento delegato (UE) 2020/760.

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2020/760,

([1]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.

([2]) Regolamento delegato (UE) 2020/760 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione soggetti a titoli e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la costituzione di cauzioni nella gestione dei contingenti tariffari (GU L 185 del 12.6.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/760/oj).

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli (GU L 185 del 12.6.2020, pag. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/regi_mpl/2020/761/oj).

([4]) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/953 della Commissione, del 12 maggio 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 per quanto riguarda le norme che disciplinano il contingente tariffario per l'esportazione di latte in polvere verso la Repubblica dominicana (GU L 128 del 15.5.2023, pag. 81, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/953/oj).

([5]) Decisione (UE) 2024/244 del Consiglio, del 27 novembre 2023, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda (GU L 2024/244 del 28.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/244/oj).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/760

Il regolamento delegato (UE) 2020/760 è così modificato:

1) all'articolo 4, la lettera c) è soppressa;

2) all'articolo 8, paragrafo 2, le lettere c), e) ed f) sono soppresse;

3) all'articolo 17, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) per i contingenti tariffari di importazione gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi, per ciascun certificato di autenticità, certificato "IMA 1" (Inward Monitoring Arrangement) o certificato di ammissibilità di cui all'allegato XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, depositato da un operatore, il numero del titolo corrispondente e i quantitativi coperti.».

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica dal 1 maggio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN